ATTO

D' appello incidentale

Per parte

Dell' illustre conte Scotti Gallerati

Di Milano

Dietro l' appello in principale

De' signori Bammacaro, e Clarelli

Nella g. c. civile

1822.

Est quidem res sanctissima civilis sapientia, sed quae pretio nummario non sit aestimanda, nec dehonestanda . . . Quaedam enim tametsi honeste accipiantur, inhoneste tamen petuntur. Ulpian. lib. 8 *de omnibus tribunalibus, l.* 1 §. 5 *ff. de extraord. cognit.*

J. M. J.

Copia etc.

L'anno 1822 il giorno 15 luglio.

A richiesta del dottor D. Sebastiano Nozzoli domiciliato strada ponte di Chiaja *num.* 27, sia intimato il signor D. Francesco Amato domiciliato strada tribunali *num.* 175, qual patrocinatore del signor barone D. Gennaro Bammacaro, e del signor D. Mariano Carelli nel nome come dagli atti, che esso richiedente dopo essersi costituito come si costituisce patrocinatore del signor D. Vincenzo Boccacciari, qual vicario e procuratore dell' illustre conte D. Carlo Scotti Gallerati di Milano, sul *preteso appello* prodotto a nome di essi signori Bammacaro, e Clarelli per atto dell' usciere de Laurentiis (*in copia etc.*) *fol.* 110 *e* 111, avverso la sentenza del tribunal civile de'23 aprile 1822 (*registrata a 27 giugno etc*) *fol.* 100 *ad* 104, produce *appello incidentale* alla g. c. civ. sedente in Napoli avverso la sentenza medesima » colla quale il tribunale senza arrestarsi alle ec» cezioni di rito, abbondò nel sentimento di rigettare » le opposizioni in merito prodotte avverso l' antece» dente contumaciale de' 30 marzo 1822 (*registrata* » *il detto dì etc.*) *fol.* 72 *et* 73; ordinando che la » stessa si eseguisse in tutto il suo tenore, colla con» danna dell' opponente alle spese.

I. E primieramente in rigetto del preteso appello principale foggiato come suol dirsi *per condotta di causa*, *fol.* 110, *e* 111, il richiedente dottor Nozzoli rassegna alla g. c. civile che dopo la detta contumaciale de' 30 marzo 1822 resa a favore de' signori Bammacaro e Clarelli, ed intimata con acquiescenza e senza riserva ad istanza del loro patrocinatore sig. D. Francesco d'Amato, per atto dell'usciere de Laurentiis *in copia*, *fol.* 73, siccome vennero le opposizioni per parte di esso signor Boccacciari (*registrate a* 6 *aprile* 1822 *etc.*) *fol.* 74 *ad* 82, così fu preteso bizzarramente dal degno avversario sig. d' Amato, che i principali erano bene *rientrati nel dritto primitivo di veder aumentata* a termini di ragione la summa tassata di duc. 8930 al barone D. Gennaro Bammacaro, e di ducati 6280 al signor D. Mariano Clarelli, *fol.* 72. 73. E perchè il tribunale non diede ascolto a tal domanda, si è foggiato il detto *appello in principale* » dicendosi » poggiare il medesimo sull' unico motivo che dovea » il tribunale far dritto all'aumento che erasi doman- » data in grado di opposizioni, dopochè le parti de' signori Bammacaro, e Clarelli aveano ottenuta la sentenza contumaciale de' 30 marzo, e l' aveano anche data a notificare come sopra (1).

II. Resta quindi il solo presente *appello incidentale*, in appoggio del quale si riproducono alla g. c. civile tutte le ragioni ed eccezioni prodotte nel tribunal civile, precisamente coll'atto di opposizione de' 5 aprile 1822 per l'usciere Feola (*registrato come sopra*) *fol.* 74 *ad* 82; e coll'altro susseguente at-

to de' 22 aprile per l'usciere Chiurazzi di unita ai documenti (*registrato in detto dì etc.*) *fol.* 94 *ad* 97, senza farla più lunga colla confutazione dei ragionamenti espressi nella sentenza appellata, i quali o non reggono in fatto, o cadono in dritto. Bastando far osservare alla imparziale giustizia della g. c. civile, che mentre lo stesso tribunale confessa *esser vero di non esservi stato un dettaglio* nè nell'avviso della camera di disciplina, nè nella omologazione, risolve la quistione con dire, che cotal dettaglio si osservava nel parere emesso dal cav. Ruggiero, parere che la camera, ed il tribunale avean tenuto presente. Coll'aumento poi in buona grazia di altri ducati 3805 (2).

III. Ma il preteso scritto del cav. Ruggiero, che ancor non si conosce legalmente, era stragiudiziale, informe, ed illegale, e di persona che non avea carattere perchè non arbitro, non amichevole conciliatore, non giudice, e con avviso non registrato, non omologato ec. Locchè fu dedotto espressamente nell'atto di opposizioni *doc.* 6, *fol.* 10, ed il tribunal civile lo ha trascritto nella sua sentenza ove dice, enunciando i motivi di opposizioni del signor Boccacciari = *Che niun conto dovea tenersi dell'avviso dato da Ruggiero come non arbitro, non amichevole conciliatore, non giudice, e con avviso non registrato, non omologato etc.* Non bastava dunque al tribunale di scrivere che il dettaglio si osservava nel parere emesso dal cav. Ruggiero; ma bisognava che avesse dileguate le eccezioni dedotte contro il medesimo, e dimostrato il contrario cioè,

che le carte informi, e correnti senza bollo fossero diventate legali; che in grazia delle controparti fosse derogato alla legge del registro, essendo rimasta abilitata la camera ed il tribunale a far conto di quei fogli profani; e che il cav. Ruggiero fosse stato un giudice nato a pronunziare sulla tassa, senza autorizzazione delle parti ed al di sopra di tutte le disposizioni per arbitramento, e per amichevole conciliazione. A chi poi il vantato avviso è stato comunicato, e quando? Il richiedente Nozzoli non può nè sa affermarlo, e perciò dice ch' è carta nulla, ed inesistente (3).

IV. Passa pure il tribunale a dedurre graziosamente da cotali carte Rogeriane, che la prescrizione fosse stata interrotta in forza dell' *art*. 2154, mentre il precedente *art*. 2150 vuole la citazione giudiziale o precetto o sequestro, ed il cit. *art*. 2154 contiene che il debitore riconosca il dritto del suo creditore, cioè come scrivono i classici francesi su questo articolo corrispondente all' antico *art*. 2248, che il debitore paghi una parte del capitale, o degl' interessi senza protesta; che gli presti una cauzione; che gli domandi dilazione a pagare; che egli dia al creditore il godimento del fondo ipotecato; ed in sostanza che vi sia un atto sicuro, e legale per parte del debitore, che importando un accettazione del debito, faccia interruzione alla prescrizione. All' incontro nella specie non si citano che lettere imaginarie in copie; e ragionandosi su di esse si discorre benignamente, non potersi imaginare che il cav. Ruggiero, senza averne avuta una commissione, aves-

se voluto emettere un avviso cosi elaborato da un penoso travaglio, e che era servito di norma alla camera, ed al tribunale. Coll' aumento come sopra di migliaja, giacchè Ruggiero, per quanto si è preinteso, opinò a favor di Clarelli ducati 3445, e del barone Bammacaro ducati 7950 (4).

V. In fine tutto il ragionamento del tribunale civile lungi di consistere in considerazioni imparziali di fatto, e di dritto, contiene un affettata difesa in pro delle controparti, al di sopra ancora di ciò che erasi dalle medesime dedotto con atto de' 12 aprile 1822 per l' usciere de Laurentiis (*in copia etc.*) *fol.* 83. 84. Il richiedente dottor Nozzoli se ne riporta alla sagacità e penetrazione della g. c. civile, onde ottenere dalla medesima quella giustizia che compete alla illustre casa Scotti Gallerati, e che le farà gloria nell' estero. Poco o nulla si parla del rito ch' è di dritto pubblico, sbarazzandosi il tribunale da ogni impegno con quelle parole = *Senza arrestarsi alle eccezioni di rito che rimangono rigettate; rigettate ancora le opposizioni in merito, etc.* Le eccezioni di rito erano: contro gli eredi del defonto sig. Clarelli, 1. *prescrizione* per l'elasso del biennio; 2. *esclusione di dritto* per difetto del registro prescritto ai patrocinatori cogli articoli 131, e 132 della tariffa; 3. *incompetenza* della camera degli avvocati per la *pendenza della lite* nel tribunale civile. Contro il signor barone Bammacaro, 1. *prescrizione* ancora dopo due anni, quantunque vi fosse stata continuazione, salvo soltanto il giuramento giusta gli *articoli* 2180, *e* 2181; 2. *esclusion di*

dritto per disposizione della tariffa relativa *a patrocinatori ed avvocati*; 3. mancanza di documenti giustificativi (5).

VI. Ma che cos' è questo *senza arrestarsi*, se è di principio de' codici in vigore, *che la forma ne porma ne porta via il fondo?* Ed è sempre stato così, cioè che si dovesse in giudizio procedere *rite et recte*; prima il rito e poscia la giustizia, la quale altrimenti sarebbe una giustizia di via storta. Al che si aggiunge che la camera di disciplina essendo stata attaccata *d'incompetenza*, della quale non poteva essa medesima conoscere, e di altre eccezioni pregiudiziali, ne rimise il giudizio al tribunal civile, ed alla gran corte; e perciò era di necessità che se ne fosse posatamente ragionato. In merito poi tutto il ragionamento consiste » che Clarelli aveva agito sen» za il concorso di Bammacaro in 24 cause; in altre » 22 unitamente al detto Bammacaro; e sebbene ve » ne fossero state di lieve indagine, non si poteva » mettere in dubbio la gravezza di altre. Tra queste, » un possesso impedito al governatore, una nullità di » parlamento (parole del tribunale), *in realtà di po*» *co o niun vantaggio* ma che perciò? Era tale l'idea » che per la ragion de'tempi si attaccava alla preroga» tiva feudale per riuscire nell'impegno. = Si passa alla eredità della duchessa di Frias, e si dice *che vi è forte presunzione* di essere stata una eredità ricca sempreche non si è provato il contrario, ed il risultato di tale causa aver arrecato alla casa Scotti *centinaja di migliaja di ducati di profitto*. Infine che l'avvocato barone Bammacaro oltre di tante di-

fese sostenute, *avea dovuto dare tanti consigli ragionati, e tante istruzioni per rimettersi in Milano, ed agli agenti in provincia.* Senza contarsi gli onorarj che si davano per saper la casa (6).

VII. Pure in che consistè e potè consistere la eredità libera della illustre duchessa di Frias, sulla quale gli avversarj e precisamente il signor barone Bammacaro fonda il massimo de' suoi travagli? Non più che nella sua *legittima*, qual figlia del primogenito duca D. Francesco Spinola, sulla casa di S. Pier in Galatina, mentr' ella contrasse tanti debiti in vita, tra' quali ducati 40 m. con Cavalcanti, che non sappiamo se possano esser soddisfatti. Tuttavia per evitare ogni contesa ulteriore, il richiedente prendendo gli avversarj in parola, offre loro ogni maggior compenso purchè si contentino esser pagati *super hereditate libera illustris ducissae Frias.* Sopra le centinaja di migliaja vi è fondo sufficiente a poter essere soddisfatti. Ma se non si contentano, la dimostrazione è evidente che non guadagnarono nulla; e che fecero essi ben male di unita all' aggente allora D. Alfonso Garofalo, non abbandonare l'intiera eredità al monte della Misericordia, e carpirne una transazione qualunque. Si dice davvero, ed è pronta ogni ratifica del principale conte Scotti Gallerati (7).

Conchiude quindi il richiedente D. Sebastiano Nozzoli, dichiararsi inammissibile *et quatenus opus* rigettarsi il preteso *appello in principale* scritto a nome de' signori Bammacaro, e Clarelli, con farsi dritto

4

al presente *appello incidentale* fatto a nome dell' illustre conte Scotti Gallerati di Milano, coll' annullamento delle sentenze rese dal tribunal civile il 30 marzo, e 25 aprile 1822; anche colla circoscrizione degli atti affastellati per tal causa; colla condanna delle contraparti alle spese, ed a tutti i danni ed interessi. Salve tutte e qualsivogliano altre ragioni come per legge. = *Sebastiano Nozzoli*.

NOTE E SPIEGAZIONI

(1) Dopo essere stato per parte de' signori Bammacaro e Clarelli dato a notificare l'avviso della camera di disciplina del 29 settembre 1821 *senza riserva*, *fol.* 66; e dopo essere stata parimenti data ad intimare la sentenza contumaciale di omologazione del tribunal civile de' 30 marzo 1822, ugualmente *senza riserva* che vuol dire con acquiescenza, *fol.* 73, fa manifestamente torto al difensore di detti signori, D. Francesco d' Amato, avèr preteso in grado di opposizioni di D. Vincenzo Boccacciari, *che fossero essi ben rientrati nel dritto primitivo di veder aumentata a' termini di ragione la summa tassata*. Più torto ancora a'suoi principali, aver prodotto *appello in principale* avverso la sentenza del tribunal civile confermata coll' altra de' 23 aprile 1822, quantunque intimata con riserva, *fol.* 104. Forse sì e forse nò avrebbero essi avuto dritto d' appellare *incidentalmente* dietro l' appello del sig. Boccacciari; nonmai però *principalmente*.

(2) Come stà detto nel testo, il cav. Ruggiero opinò per gli eredi del fu patrocinatore Clarelli in ducati 3445; e per l'avvocato barone Bammacaro in ducati 7950. In uno ducati 11395, mentre la camera della disciplina venne dipoi a dare il suo avviso a favor di Bammacaro per ducati 8980, cioè mille e trenta di più; ed a favore di Clarelli in ducati 6280, cioè duemila ottocento di più. In uno ducati 15260. Si è detto, che fin d'allora si era trattato ed andava a conchiudersi il matrimonio poi celebrato tra 'l sig. D. Mariano Clarelli colla figliuola dell'avvocato D. Giuseppe de Rogatis dato commessario alla causa, *fol.* 7. Intanto senza indicarsi mancanza o impedimento degli avvocati naturali della camera superiori al numero *de' dieci*, si fecero dalla g. c. civile nominare sotto il 3 luglio 1821 gli avvocati D. Camillo Cacace, D. Domenico Catalani, e D. Guido Guida, i quali intervennero in qualità di *aggiunti*, *fol.* 66.

(3) Non facendo bisogno su questo articolo di comento, mi si permetterà di aggiungere alla nota precedente, che colla legge del 15 luglio 1809 dopo essersi fatta *dal Rè* la prima elezione de'membri della camera, fu dichiarato che le successive elezioni si sarebber fatte a voti segreti dell'intiero ordine de' professori del foro, *art.* 24. Fu confermato lo stesso col real decreto de' 22 luglio 1817, portante *la provvisoria continuazione* delle funzioni della camera di disciplina degli avvocati; ma colla dichiarazione = *La nomina de' componenti della stessa camera sarà fatta da Noi*. Solamente per le ca-

mere notariali fu data qualche attribuzione alla corte d' appello colla legge del decennio 3 gennaro 1809, *art.* 114; ma colla legge ultima de' 23 novembre 1819 fu trasferita ai tribunali civili, *art.* 120. = Nulla dunque trovandosi disposto per la camera degli avvocati, bisognava aspettar gl' impediti, anche perchè *non v' era pericolo nella mora*, ovvero ricorrere al sacro e Sovrano fonte delle giurisdizioni, nonmai chiedere aggiunti alla sordina, senza citare a siffatta domanda l'interessato vicario dell'illustre conte Scotti Gallerati, e senza poi levare la decisione nelle forme legali ed intimarla. Non prima de' 4 agosto 1821 dopo l' avviso della camera, e dopo l' omologazione del tribunal civile, pendendo la causa in grado di opposizioni, fu comunicato a D. Sebastiano Nozzoli un *estratto dai registri di cancelleria* in succinte parole = » Sulla domanda fatta per parte de' signori » barone Bammacaro, ed eredi di Clarelli perchè » vengano nominati tre avvocati per decidere sulla » domanda di tassa, in luogo di quelli impediti nella » camera di disciplina degli avvocati (*nè più nè* » *meno*). La g. c. nella camera di consiglio, inteso » il regio procurator generale, surroga agli avvocati » impediti (*innominati*) gli avvocati D. Camillo » Cacace, D. Domenico Catalani, e D. Guido Gui» da. = Giudicato, e pronunziato etc.

(4) Gli articoli indicati *pro et contra* sono i seguenti, senzachè la g. c. civile, sia molestata a riscontrarli » *Art.* 2150. È interrotta civilmente *la pre-* » *scrizione* in virtù d' una citazione giudiziale, di » un precetto, o di un sequestro intimato a colui

» cui si vuole impedire il corso della *prescrizione* . Potrebbero forse gli eredi di Clarelli allegare una loro citazione del 2 novembre 1819 , *fol.* 1 ; ma in questo caso si troverebbero essi aver nullamente adita la camera di disciplina di unita al barone Bammacaro il 14 agosto 1820 , *fol.* 6. Sarebbe allora stato nullo il procedimento della camera , laddove era già seguita la contestazione della causa nel tribunal civile colla costituzione di patrocinatore per parte della casa Scotti Gallerati , *fol.* 3 = Rispetto poi al sig. barone non vi è atto di sorta . Avendo egli cessato dall' avvocherìa in febrajo 1818 col *principi placuisse viro* , cioè coll' essere stato assunto all'alta magistratura , non prima del 14 agosto 1820 diede il suo primo ricorso alla camera di disciplina, di cui era stato anche membro = L'altro articolo è il seguente » *Art.* 2154. *La » prescrizione* è interrotta quando il debitore o il » possessore riconosca il dritto di colui contra il » quale era incominciata . Si è riportata nel testo l' interpetrazione e la spiega de' classici francesi sull' *art.* 2140 corrispondente al cit. articolo 2154.

(5) Fu figurato in un atto ultimo dell'avversario D. Francesco d' Amato, che l'avvocato barone Bammacaro fosse comparso in giudizio per tassa , non più che *dopo undici mesi* da che era stato promosso alla magistratura. Ma per fatto ebbe egli una polizza di ducati 50 per suo onorario *in febrajo* 1818 per essere stato appunto creato cancelliere della suprema corte di giustizia , *con rimanere estinto il suo viglietto* , *fol.* 97 All' incontro il suo ricorso alla camera di disciplina per tassa non fu che *a* 14 *agosto* 1820 , val quan-

to dire due anni e sei mesi dopo la sua cessazione dall'avocherìa, e dopo la disdetta, *fol.* 6 = Fu figurato parimenti, che gli eredi del defonto Clarelli fossero ricorsi dopo sette mesi dalla morte del padre. All' opposto essendo colui mancato *a* 3 *novembre* 1817, la domanda alla camera di disciplina di unita a quella dell' avvocato barone Bammacaro sotto il *dì* 14 *luglio* 1820, fu posteriore di due anni e nove mesi, *fol.* 6. Con atto formale del 22 aprile 1822 per l' usciere Chiurazzi, *fol.* 94. 95, furono i sopradetti documenti significati all' avversario sig. Amato, prima di venirsi alla sentenza in grado di opposizione del 23 detto aprile, *fol.* 104 = Il fatto è questo: restando alla giustizia della g. c. civile il vedere se *la prescrizione* sotto l' impero delle nuove leggi sia fondata, come si dice dal tribunal civile, sul presunto pagamento per argomento dell' *art.* 2181 *legg. civ.*; e se la medesima riguarda solamente i patrocinatori come si crede dal tribunal medesimo giusta l' *art.* 2179. Noi sosteniamo che il primo citato articolo non lascia che il solo scampo *del giuramento*; e l' altro, mentre fossero sicuramente il patrocinator Clarelli, non dà dritto all' avvocato barone Bammacaro di farsi per lui una eccezione alla regola *delle prescrizioni*. Dovendosi anche tener presente, che nella legge di tariffa de'31 agosto 1819 si parla letteralmente all' *art.* 151 *di tutti i patrocinatori ed avvocati*.

(6) De' pretesi consigli, e delle supposte istruzioni non vi è parola affatto nell' avviso della camera di disciplina. Si dice anche in esso così = Aven-

» do posto a calcolo che nel lungo corso di tempo
» pel quale i signori Bammacaro per *anni dodici*,
» e 'l signor Clarelli per *anni diciassette* furono nel
» patrocinio della casa Scotti, sebbene avessero go-
» duto di un onorario, potè questo valere per com-
» pensare le picciolissime quotidiane cure non in-
» frequenti a' professori ordinarj delle case magna-
» tizie, delle quali occupazioni dalla camera non
» si è tenuto conto nella presente tassa; e sopratut-
» to per il sig. Clarelli, pel quale diversi affari di
» poco rilievo notati nel suo particolare elenco non
» si sono calcolati, *perchè riputati come soddisfatti*
» *cogli onorarj*, *fol.* 65. Quindi fu una aggiunta
tutta parziale del tribunal civile nella sentenza de' 23
aprile 1822 quella così concepita = In fine Bam-
» macaro oltre di tante difese sostenute, hà dovu-
» to dare tanti *consigli* ragionati, e tante *istruzioni*
» per rimettersi in Milano, ed agli aggenti in pro-
» vincia *fol.* 104. E chi nol crede se lo misuri,
disse colui che portava la distanza dal cielo aristo-
telico di bronzo alla terra. E poi, quanto valgono
codesti consigli e codeste istruzioni onde la casa Scot-
ti Gallerati possa almeno persuadersene? Vanno fe-
licemente colla tassa in blocco per detto sig. Bam-
macaro di *ducati ottomila novecento ottanta*.

(7) E veramente se gl'interessi della casa di S. Pier
in Galatina fossero stati allora conosciuti, precisa-
mente quelli della defonta signora duchessa di Frias,
si sarebbe fatto il più bel negozio del mondo, con
abbandonare al monte della Misericordia la di lei
eredità libera, e profittare di una transazione di mi-

gliaja. All' incontro, l' una parte sapendone meno dell' altra, e l' altra men dell' una; si fecero carte sopra carte, sedute sopra sedute, e cause sopra cause, col risultato in fine dopo le regole di sommare, moltiplicare, e dividere, di non essersi conchiuso nulla, e di trovarsi *in manifesta passività*, la quale potrà soltanto esser salvata per effetto *del beneficio della legge, e dell' inventario*. = Ove conviene anche osservare che sopra cotal decantata eredità non era poi, nè poteva essere interessato il solo D. Carlo Scotti Gallerati chiamato ai feudi, ed ai maggiorati di casa; ma vi erano eziandio *il cardinal D. Gio: Filippo Scotti* risedente in Roma, e *D. Costanzo Scotti* domiciliato in Milano, come fu replicato in atti fin dal principio del giudizio il 29 novembre 1819 *fol.* 4, e ripetuto il 22 settembre 1820 *fol.* 12. Erano anche questi ugualmente collaterali alla defonta signora duchessa, ed eredi *in capita*, per cui doveano essere intimati ed intesi pei debiti più che pei crediti = Ma le repliche e le ripetizioni non furono attese, con essersi eziandio trascurata l'eccezione pregiudiziale, che lo stesso D. Vincenzo Boccacciari, qual vicario dell'illustre primogenito D. Carlo Scotti Gallerati, non era persona legittima a stare in giudizio. Che per quanto amplissimo avesse potuto credersi l' atto di procura del conte Scotti in persona di detto Boccacciari, sempre però per dritto nelle nuove domande ed introduzioni di cause, si dovea citar personalmente il principale *con termine a deliberare*, o almeno darsi al procuratore *un termine a denunciare*, *fol.* 12 *et al*

FINE.